REGOLAMENTO (CE) N. 1057/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 122/98 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliegie acide fresche e di ciliegie acide trasformate originarie delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e il regolamento (CE) n. 123/98 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliegie acide fresche e di ciliegie acide trasformate originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2636/97 [2], in particolare all'articolo 10,

visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [3], in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 122/98 [4] e del regolamento (CE) n. 123/98 [5] della Commissione rinvia all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1556/96 [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 947/98 [7], il cui secondo comma è stato modificato dal regolamento (CE) n. 855/98 [8]; che, di conseguenza, è opportuno completare il disposto del paragrafo 1 dell'articolo 3 di entrambi i succitati regolamenti per precisare la frequenza delle comunicazioni; che, d'altro lato, appare opportuno sopprimere l'articolo 5 dei regolamenti (CE) n. 122/98 e (CE) n. 123/98, che prevede disposizioni transitorie oramai prive di oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per gli ortofrutticoli e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 122/98 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Le suddette comunicazioni sono effettuate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) secondo la seguente frequenza:

— ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì,

— ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,

— ogni lunedì per le domande presentate il venerdì precedente.»;

2) l'articolo 5 è soppresso;

3) l'articolo 6 diventa articolo 5.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 123/98 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Le suddette comunicazioni sono effettuate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) secondo la seguente frequenza:

— ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì,

— ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,

— ogni lunedì per le domande presentate il venerdì precedente.»;

2) l'articolo 5 è soppresso;

3) l'articolo 6 diventa articolo 5.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1998.

[1] GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1.
[2] GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 16.
[3] GU L 8 del 14. 1. 1998, pag. 1.
[4] GU L 11 del 17. 1. 1998, pag. 15.
[5] GU L 11 del 17. 1. 1998, pag. 17.
[6] GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 5.
[7] GU L 132 del 6. 5. 1998, pag. 11.
[8] GU L 122 del 24. 4. 1998, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione